

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Decisione del 17 luglio 2009, n. 610

- 1. Anche se nel giudizio elettorale l'obbligo della specificità dei motivi di ricorso subisce un particolare temperamento, permane in capo al giudice la verifica sulla serietà intrinseca del ricorso, con particolare riferimento all'attendibilità della ricostruzione dei fatti e delle contestazioni poste a suo fondamento.*
- 2. Il requisito della specificità dei motivi nel ricorso elettorale è soddisfatto con l'indicazione del vizio che inficerebbe l'operazione del numero delle schede denunciate e della sezione elettorale in cui le irregolarità si sarebbero verificate.*

Omissis

Per quanto concerne la dedotta errata assegnazione di voti espressi in diverse schede elettorali, osserva il Collegio che la censura non sfugge ai rilievi di genericità ed indeterminatezza delle schede descritte nel gravame, come correttamente rilevato dai primi giudici.

Se è vero che nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi subisce, per effetto delle caratteristiche peculiari del procedimento medesimo, un particolare temperamento, determinato dal fatto che le varie fasi del procedimento *de quo*, unitamente a gran parte della relativa documentazione, non sono in concreto conoscibili dall'interessato, ciò non di meno permane in capo al giudicante la verifica sulla serietà intrinseca del ricorso, con particolare riferimento all'attendibilità della ricostruzione dei fatti e delle contestazioni poste a suo fondamento.

Omissis

la giurisprudenza, nel processo elettorale, ha individuato i requisiti di specificità del ricorso nella indicazione di tre elementi: il vizio – con indicazione della sua natura e del suo carattere essenziale – che inficia l'operazione, il numero delle schede denunciate e la sezione elettorale ove le irregolarità lamentate si sarebbero avverate.

Orbene, nel caso di specie, le denunciate tipologie dei vizi afferenti alle schede rientrano nel novero della tipologia astratta dei vizi, sostanzialmente generici e disancorati da puntuali riferimenti, che non consentono di individuare gli elementi peculiari identificativi di ogni singola scheda. Ne consegue che appare corretta la conclusione cui è pervenuto il TAR, secondo il quale trattasi di una ricostruzione sequenziale, statisticamente inverosimile, coinvolgente ben 116 sezioni elettorali, che corrobora il carattere meramente esplorativo della doglianza, tendente, in via indiretta, alla ripetizione dello spoglio delle schede.

Pertanto, sotto l'esaminato profilo, non appare sufficiente l'elencazione del numero di schede che si assumono viziate e le sezioni in cui esse sono state votate, mancando per esse la indicazione, seppur sommaria, dei vizi asseritamente riscontrati, tale da consentire un prelievo mirato (cioè, non viene indicato se la scheda rechi solo il nome di battesimo o il cognome, se il simbolo di lista appare o meno contrassegnato, se ci sono particolari segni di riconoscimento sulla scheda, ecc).

Omissis